



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro

Il Tribunale di Rieti, in persona del giudice, dott. Rosario Carrano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 278 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente

T R A

[REDACTED], elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Mirabello n. 19, presso lo studio dell'avv. Valerio Femia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti

RICORRENTE

E

M.I.U.R. – MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA,
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (Ufficio IX Ambito territoriale di Rieti)

CONVENUTO – CONTUMACE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 23.3.2018, la ricorrente, premesso di essere dipendente del MIUR in qualità di assistente amministrativo con contratto a tempo indeterminato presso [REDACTED] con inquadramento nel profilo professionale ATA – Area B, destinataria della seconda posizione economica, ha convenuto in giudizio il Ministero di cui in epigrafe chiedendo di *“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento giuridico ed economico delle mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell’art. 69 del CCNL Scuola 94/97 e richiamato esplicitamente dall’art. 146 del CCNL Scuola 29.11.2007; - Accertare*



e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il corrispondente inquadramento giuridico e il relativo trattamento retributivo previsto dalla contrattazione di categoria per aver svolto le superiori mansioni di DSGA rispettivamente nei periodi indicati per i motivi di cui in narrativa, - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei benefici della seconda posizione economica ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 - ex art. 2 della Sequenza Contrattuale nei periodi indicati per i motivi di cui in narrativa, - e per l'effetto condannare l'amministrazione resistente all'adeguamento giuridico ed economico delle mansioni superiori e dei benefici della posizione economica, - E per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta al pagamento della somma spettante a titolo di indennità di mansioni superiori e a titolo di benefici della posizione economica come in dettaglio: 1) ~~Indennità funzioni superiori: euro 2.111,77~~ benefici della 2° posizione economica: euro ~~1.000,00~~ come da conteggio allegato al presente ricorso e da considerarsi qui integralmente riportato, oltre rivalutazione ~~monetaria~~ ~~conguagli~~ dalla maturazione di ogni singolo credito fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e anticipatario".

A sostegno della propria domanda, ha allegato di aver svolto mansioni superiori sostituendo il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi nei rispettivi Istituti Scolastici di titolarità o in utilizzazione in un altro Istituto con relativo provvedimento; che, a fronte dell'effettivo espletamento delle suddette superiori mansioni superiori, l'istante a seguito di disposizioni / circolari successivamente emanate dal MIUR / MEF, ha percepito un'indennità di funzioni superiori prevista dalla contrattazione collettiva di settore detratto dall'emolumento accessorio della posizione economica ~~non compiti di maggiore responsabilità previsto dalla contrattazione collettiva di settore che di fatto ne ha impedito l'integrale percezione o, in alcuni casi, paradossalmente ha comportato un obbligo di restituzione della parte di posizione economica in eccedenza rispetto all'indennità di funzione superiore spettante in base al proprio stipendio e specificatamente ha svolto mansioni superiori - non retribuite - per il periodo a.s.~~



2015/2016 (da settembre 2015 ad agosto 2016) e non ha percepito i benefici della 2° posizione economica per il periodo 2015/2016.

Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, la parte convenuta non si è costituita.

Senza sviluppi istruttori, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.

La parte ricorrente ha proposto una domanda di condanna al pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori di DSGA.

In particolare, la ricorrente deduce di aver svolto mansioni superiori, come da specifico obbligo contrattuale, sostituendo il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nell'a.s. 2015/2016, a seguito di specifico provvedimento, ma di aver percepito una retribuzione inferiore al dovuto. Più precisamente, ha dedotto che l'indennità di funzioni superiori percepita nel periodo in questione è stata ingiustamente decurtata dall'emolumento accessorio della posizione economica per compiti di maggiore responsabilità di cui era già titolare.

Orbene, il ricorso è fondato, anche alla luce dei precedenti analoghi sulla medesima questione che qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

Innanzitutto lo svolgimento di mansioni superiori in sostituzione del DSGA risulta documentalmente dimostrato.

A tal riguardo, l'art. 69 del c.c.n.l. di comparto, con riferimento al personale amministrativo, prevede che *"all'assistente amministrativo che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, per un periodo superiore ai quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento"*.

Sul punto, la stessa parte ricorrente ha dichiarato di aver percepito la suddetta indennità (cfr. anche buste paga in atti), la quale, però, è stata decurtata per una quota, in quanto posta in compensazione con la parte del trattamento economico attribuita alla ricorrente in ragione della posizione economica di cui è già titolare in virtù dell'inquadramento posseduto.

L'art. 2 della sequenza contrattuale ai sensi dell'art. 62 del c.c.n.l. del 25 luglio 2008, prevede che il personale appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al c.c.n.l., può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale e che



le posizioni economiche previsto sono due e prevedono un percorso di formazione con successiva collocazione in graduatoria, all'esito della quale, il "titolare della posizione economica dell'Area B può sostituire il DSGA" (prima posizione economica), ovvero "è tenuto alla sostituzione del DSGA" (seconda posizione economica).

Sul punto, è stato già condivisibilmente osservato che "In entrambi i casi, la posizione economica è il risultato di una valorizzazione professionale realizzata con un percorso formativo, che abilita alla sostituzione del DSGA (nel primo caso possibile, nel secondo necessario), e che riguarda il personale inquadrato nell'area B. La posizione economica è quindi il riconoscimento, in termini economici, di una professionalità arricchita all'esito di un percorso di formazione abilitativo per lo svolgimento (anche) di mansioni sostitutive. Questo non può essere confuso con l'indennità invece prevista per lo svolgimento effettivo delle mansioni superiori che trova una precisa disciplina nel citato art. 69, ed è pari "al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento". Con tale ultima dicitura si è voluto porre in equiparazione, al fine di determinare la concreta entità della indennità prevista per le mansioni superiori svolte, i livelli di inquadramento, e non dunque, il livello complessivo dei singoli trattamenti considerati. Da tale operazione contabile, al fine di determinare la indennità dovuta spettante in caso di sostituzione e mansioni superiori svolte, va dunque esclusa la posizione economica attribuita ai singoli appartenenti alle categorie B (ed A), in quanto emolumento aggiuntivo riconosciuto all'esito del percorso di valorizzazione previsto. Tale posizione economica è da ritenersi estranea rispetto all'iniziale livello di inquadramento del profilo e della categoria di appartenenza" (Trib. Roma, n. 3759/2015 del 14 aprile 2015).

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, il ricorso deve essere accolto e la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma pari ad € 4.941,53 oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo, come da conteggi allegati al ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura della controversia (causa di lavoro) e dello scaglione di riferimento (da €



1.100,00 ad € 5.200,00) individuato in base al valore della domanda (██████████), con riferimento ai parametri minimi, stante la serialità del tipo di contenzioso, esclusa la fase istruttoria, stante la natura documentale della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 4.200,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo;
- condanna la parte convenuta alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 981,00, oltre rimborso forfetario delle spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Rieti, 9 luglio 2020

Il Giudice
dott. Rosario Carraro


